

COPIA

1)



COMUNE DI CANDELLINO

DELIBERAZIONE N. 3

**Codice Ente
10110**

Codice Materia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti/ Assenti
FIORINA FLORA SINDACO	P
BERTULETTI RAFFAELLO	A
CEDRONI FEDERICO	P
GAITI GIOVANNI	A
LUBRINI UGO	P
FIORINA DANTE	P
BELINGHERI NICOLETTA	P
BONETTI GERARDO	A
MAZZOCCHI OSVALDO	A
MERLINI BARBARA	P
TOTALE PRESENTI	6
TOTALE ASSENTI	4

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig.ra FIORINA FLORA, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto 3 all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. TIRABOSCHI ANDREA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'assessore Cedroni. Si mantiene l'aliquota dello 0,8%

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis nell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 6 del 29/04/2020 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2020 nella misura dello 0,80% da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RITENUTO di confermare anche per l'annualità 2023, l'aliquota unica come applicata nelle precedenti annualità 2020, 2021, 2022;

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 30 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (G.U. Serie generale n.303 del 29/12/2022);

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2023-2025, approvato con deliberazione n. 22 del 07/03/2023;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 105.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi e verificati da n. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

DI CONFERMARE per le motivazioni di cui in narrativa, per l'anno 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef già applicata nell'anno 2022, da applicarsi sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,80;

DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 105.000,00 il gettito derivante dalla applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al precedente, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs. 118/2011;

DI STABILIRE che le aliquote entrano in vigore dal 01 gennaio 2023;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2023 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa in forma palese, vista l'urgenza di procedere,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti.

Il Sindaco – Presidente

F.to FIORINA FLORA

Il Segretario Comunale

F.to TIRABOSCHI ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il 15.05.2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario incaricato

F.to Bigoni Ester

Addì 15.05.2023